

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

### 4<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza» (291)

(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5
FINOCCHIARO (PSI) .....	3, 4
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	3, 4, 5
SANTALCO (DC), relatore alla Commissione .....	2, 4, 5
SEGA (PCI) .....	4

«Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza» (292)

(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 5, 6, 8 e passim
FINOCCHIARO (PSI) .....	6, 7, 8
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	7
PINTUS (Sin. Ind.) .....	7
SANTALCO (DC), relatore alla Commissione .....	5, 7, 8 e passim
SEGA (PCI) .....	8

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza» (291)**

*(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; «Modifiche all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento del sottufficiale del Corpo della guardia di finanza».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 291 riproduce senza modifiche il testo del disegno di legge n. 1560 della passata legislatura, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante il 16 febbraio 1982 nel testo del Governo (relatore il compianto senatore Ricci). Assegnato alla VI Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, non è stato esitato ed è decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

La proposta introduce delle modifiche alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, che tratta del reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza. L'articolo 9 della predetta legge, che disciplina i criteri di formazione della graduatoria, prevede che ai concorrenti muniti di diploma di scuola media secondaria o di ragioniere o perito commerciale vengono computati rispettivamente 4 o 5 ventesimi, oltre al punto loro attribuito dalla media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale del concorso.

Per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il punto della media dei voti riportati nelle prove scritte ed orali è maggiorato di 0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi (pari ad oltre sette anni e sei mesi di servizio).

Tali criteri premiano il titolo di studio a vantaggio dei civili che, pur riportando nelle prove di esame scritta ed orale il punteggio minimo, risultano vincitori scavalcando gli aspiranti provenienti dalle file del Corpo della guardia di finanza, sprovvisti di diploma ma che abbiano conseguito un punteggio di merito superiore al minimo.

Pertanto, rivedendo la normativa vigente, per favorire i finanziari con quattro o più anni di servizio effettivo, che nelle prove di esame dimostrino una migliore preparazione ed al fine di incoraggiare i giovani finanziari a partecipare ai concorsi, il Governo ripropone alla nostra attenzione la modifica della lettera *d*) dell'articolo 9 della legge

11 dicembre 1975, n. 627, nel senso di elevare da 0,166 ventesimi ad 1 ventesimo il punteggio attribuito, per ogni anno di servizio, ai militari della Guardia di finanza e, inoltre, di attribuire un punteggio di 2 ventesimi oltre che ai sottufficiali, come previsto nella norma vigente, anche agli ufficiali provenienti dalle Forze armate, in servizio o in congedo.

Il provvedimento non comporta, del resto, alcun onere finanziario ed io esprimo pertanto parere favorevole pregando i colleghi di volere dare la loro cortese adesione per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santalco per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha presentato un emendamento all'articolo unico del disegno di legge in esame. Si tratta di integrare l'articolo unico al fine di prevedere un punteggio preferenziale di 5 ventesimi anche per gli aspiranti allievi sottufficiali del contingente di mare in possesso del diploma di maturità tecnica nautica.

Quello del Governo è un emendamento che integra il punteggio e non modifica la portata della disposizione.

FINOCCHIARO. Questa è una mattina di provvedimenti clientelari, di cui il n. 291 al nostro esame è il primo.

Nel 1967-1968 furono adottati analoghi criteri nell'ambito della pubblica istruzione ed il risultato è stato che i livelli della scuola si sono degradati per una lunga serie di anni: ancora oggi non abbiamo recuperato quello stato di degradazione.

A me pareva che ci fosse un fondamento giusto nelle vecchie disposizioni. Un Corpo come quello dei finanzieri ha bisogno di personale estremamente qualificato che abbia a supporto una condizione di preparazione generale adeguata: si cercava pertanto di dare una posizione di privilegio a coloro che possedessero un titolo di studio di scuola secondario di secondo grado. Ora noi dovremmo mettere di fatto i possessori di titoli sullo stesso piano dei finanzieri che hanno solo l'esperienza della pratica quotidiana, una esperienza molto modesta, molto limitata, dato che nel parlare di accesso ai corsi per sottufficiali si fa riferimento alla figura di un normale finanziere che, molto spesso, si è limitato al servizio di guardia nei porti e alle frontiere, raramente accompagnandosi ad un sottufficiale.

La norma al nostro esame creerebbe una situazione assurda per cui persino un giovane con il diploma di capitano di lungo corso sarebbe messo sullo stesso piano di un aspirante, privo di titolo specifico.

Che senso ha un provvedimento come questo in esame se non quello di rispondere a pretese di populismo spicciolo?

Non stiamo parlando del Corpo dei *marines* ma del Corpo della guardia di finanza, di un Corpo specializzato che interferisce nella vita delle aziende, controlla il traffico della valuta, sorveglia i porti, dovrebbe bloccare il contrabbando: e noi con questo provvedimento dovremmo agevolare promozioni di personale non qualificato, anche se

con una certa esperienza operativa, in danno di personale che abbia invece una migliore preparazione di base ma che magari – come può accadere – nelle prove pratiche risulti avere una qualificazione inferiore a quella del militare. Ma si capisce: il milite ha esperienza di lavoro e l'altro non ne ha: però questo ultimo ha il supporto di una preparazione di base adeguata e polivalente.

In realtà la logica di questo provvedimento è in quest'affermazione poi non documentata: se ora un milite partecipa al concorso e ha una classificazione migliore, a causa dei titoli, non potrà essere ammesso alla scuola per allievi sottufficiali. Il che non è vero. Se portiamo l'anzianità valida a quattro anni e i titoli a quattro punti, abbiamo rovesciato il rapporto. È più facile per un militare essere ammesso, rispetto a chi ha il titolo di studio di base.

Esprimo quindi perplessità serie sul contenuto del disegno di legge in discussione, considerato che il Corpo della guardia di finanza ha necessità di personale ben preparato e qualificato.

SEGA. Signor Presidente, già in prima lettura, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1560 in sede deliberante, il 16 febbraio 1982, chiedemmo se risultava agli atti o comunque se il Governo era in grado di fornire informazioni in merito al parere del Comitato centrale di rappresentanza dei militari della Guardia di finanza relativamente a questo provvedimento. Vorremmo quindi sapere se tale parere è stato espresso.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Comitato centrale di rappresentanza dei militari della Guardia di finanza è stato a suo tempo interpellato sul merito del disegno di legge. Il parere è stato richiesto con foglio n. 39598 del 15 febbraio 1982, senza che comunque, siano intervenute osservazioni da parte di questo organismo.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Mi pare che, a suo tempo, anche il sottosegretario Colucci aveva dato assicurazioni in tal senso.

Vorrei comunque ringraziare i senatori Finocchiaro e Segà che hanno chiesto chiarimenti in merito al disegno di legge in discussione.

Il discorso che ha fatto il senatore Finocchiaro aveva evidentemente una sua giustificazione trent'anni fa, quando i finanzieri erano reclutati tra i giovani in possesso della sola licenza elementare. Oggi la situazione è assai diversa, ed è sufficiente considerare il numero dei partecipanti ai concorsi per finanzieri per rendersene conto: si parla di circa 30-40 mila concorrenti per 800 posti.

I finanzieri sono oggi ormai notevolmente selezionati in quanto oltre a possedere, la maggior parte, titoli di studio di scuola secondaria di primo o secondo grado, vengono frequentemente preparati mediante corsi di qualificazione.

Quindi, credo che siano da preferire ai giovani diplomati che si presentano al concorso da esterni e riportano la votazione minima alle prove scritte e orali.

FINOCCHIARO. Vorrei comunque precisare che, se avessero i titoli di studio, il problema non si porrebbe; ma la sperequazione si verifica

perchè il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado di oggi, per legge, è equiparato alla licenza elementare del passato.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. In ogni caso, ritengo che i ragazzi di oggi siano più preparati.

Mi dichiaro inoltre favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Finocchiaro, vorrei fare riferimento alle relazioni del disegno di legge nella quale si specifica che il titolo di studio inferiore non è di ostacolo, perchè i finanziari frequentano corsi di qualificazione e sono sottoposti, quindi, a lunghi periodi di studio, proprio per assicurare una preparazione adeguata che possa compensare il divario del titolo di studio.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei far presente che è necessario rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, in attesa del parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

**«Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza» (292)**

*(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)*

*(Discussione e rinvio)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame riproduce integralmente il testo del disegno di legge n. 731 della passata legislatura, approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante il 4 agosto 1981 nel testo del Governo, relatore il compianto senatore Ricci.

Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato assegnato in sede legislativa alla VI Commissione, che però non lo ha potuto esaminare per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Con la presente iniziativa il Governo si propone di modificare la legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Le modifiche proposte, oggetto del nostro disegno di legge, si propongono, in primo luogo, di consentire, oltre ai marescialli, anche ai brigadieri (in possesso dei titoli di studio e dell'anzianità di servizio di cui al secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame) di poter divenire ufficiale mediante frequenza di un apposito corso (al quale vengono ammessi per concorso).

Questa innovazione, inserita all'articolo 1, primo comma, n. 2), ha lo scopo di ampliare la base di reclutamento. Con la vigente limitazione ai soli marescialli, negli ultimi anni non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso; questo giustifica quindi l'iniziativa del Governo.

Un'altra modifica è volta a far conseguire anticipatamente la nomina ad ufficiale, cioè dopo quattro mesi del corso (che successivamente prosegue per altri cinque mesi, di carattere «applicativo»).

Questa innovazione, di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1, ha lo scopo di evitare ai sottufficiali un contatto prolungato durante il corso con i partecipanti allo stesso corso già ufficiali, determinando uno stato di subordinazione che ha effetto disincentivante.

Inoltre, si vuole migliorare per i nuovi ufficiali provenienti dai brigadieri e dai marescialli la disciplina vigente in materia di decorrenza della nomina ad ufficiale (come si riscontra all'articolo 1, secondo periodo del secondo comma, e all'articolo 4).

Un'altra innovazione si propone di formulare una disciplina per l'ipotesi di mancato superamento del corso «applicativo» (previsto al terzo comma dell'articolo 1), ovvero di mancata partecipazione agli esami conclusivi del corso per causa indipendente dalla propria volontà (ultimo comma dell'articolo 1).

Inoltre, il disegno di legge con il comma aggiuntivo all'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 371, vuole dare al Ministro delle finanze la possibilità di dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, per coprire posti resisi disponibili.

Infine, con la norma transitoria, prevista all'articolo 5, viene regolata la decorrenza della nomina ad ufficiale dei sottufficiali che hanno superato il corso in base alla normativa vigente.

Non ci sono maggiori oneri per lo Stato. Il mio parere è quindi favorevole e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Santalco per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**FINOCCHIARO.** Devo svolgere anche qui analoghe osservazioni. Questo provvedimento è ancor più paradossale di quello precedente: un giovane che vuole fare l'ufficiale di finanza deve frequentare un corso in Accademia per due anni. Poi un corso applicativo, di altri due anni. Se viene promosso, dopo quattro anni diventa ufficiale. Se invece fosse bocciato tornerebbe a casa. Con questo provvedimento invece siamo arrivati all'assurdo che un sottufficiale viene promosso ufficiale in quattro mesi (contro i quattro anni) per il solo fatto di aver fatto il sottufficiale.

Poi - cosa più grave - dopo essere stato promosso ufficiale, se viene bocciato nelle prove applicative, ripeterebbe il corso. Se ribocciato non verrebbe degradato, ma farebbe l'ufficiale di complemento. Con una qualche norma transitoria indi qualche leggina, si consentirebbe di immettere queste persone nell'organico della Guardia di finanza. Quale

giovane avrà più interesse a frequentare i corsi di accademia per ufficiali nella Guardia di finanza di fronte a provvedimenti come questo, che dequalificano lo «status» e la preparazione di coloro i quali partecipano ai corsi? Il sottufficiale preparato può ben fare il corso di allievo ufficiale, mantenendo magari il suo grado. Invece con questa norma dopo soli quattro mesi d'un corso abbonacciato egli sarebbe promosso ufficiale. Questi provvedimenti ripugnano al senso di equità, prima ancora che alla logica, con cui si dovranno gestire il Corpo della guardia di finanza. Mi spiace che esso sia già stato approvato nella scorsa legislatura ma la mia opinione sul provvedimento è, per i motivi su accennati, drasticamente negativa.

PINTUS. Sono largamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Finocchiaro e in aggiunta rammento l'abnormità del secondo comma dell'articolo 1, dove si prevede che, dopo la frequenza del corso applicativo della durata di cinque mesi, la graduatoria formatasi dopo due anni di Accademia viene ribaltata o per lo meno rischia di esserlo. Siamo abbastanza esperti circa le nostre questioni nazionali da sapere cosa succede quando esistono norme di questo genere. Quanto meno c'è da proporre di correggere la norma affinché nella nuova graduatoria si tenga conto anche dei meriti acquisiti dopo i due anni di Accademia.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Posso ribadire anche qui quello che ho detto riguardo al provvedimento che concerne i sottufficiali. Non mi pare che la graduatoria possa essere ribaltata, così come ha affermato il senatore Pintus. Non mi sembra di dover aggiungere altro.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far presente che non si tratta di un corso di soli quattro mesi come è stato detto. La durata complessiva è di un anno scolastico: un periodo di quattro mesi ed uno successivo di cinque.

FINOCCHIARO. Ma dopo quattro mesi sono promossi sottotenenti.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono evidentemente delle situazioni interpersonali di cui bisogna tener conto. Il problema è che venga realizzata una preparazione sufficiente. Il fatto che alcune materie vengano insegnate nel primo periodo e certe altre in un altro e che nel frattempo si realizzi una condizione giuridica tale da inserire gli allievi nel complesso di coloro che affrontano questo tipo di specializzazione non toglie nulla.

FINOCCHIARO. Prima costoro dovevano frequentare un corso della durata di un anno dopo di chè venivano promossi ufficiali. Ora invece facciamo un discorso diverso: dopo quattro mesi li promuoviamo sottotenenti; ma se vengono bocciati al corso successivo restano ugualmente sottotenenti e si verifica ciò di cui parlava prima il senatore Pintus, cioè uno scavalco rispetto a coloro che hanno pari anzianità.

Sono quindi contrario a che dopo quattro mesi (contro i quattro anni della scuola regolare) essi diventino ufficiali; perchè, pur se dopo nove mesi, come dice il sottosegretario, essi possono essere bocciati, comunque rimangono ufficiali.

SEGA. Prima di concludere l'approvazione di questi due provvedimenti, credo che possa essere utile il parere della Commissione affari costituzionali perchè esso è un giudizio in merito all'ordinamento complessivo, oltre ad essere obbligatorio; ciò anche per analizzare gli effetti ed eventualmente gli stravolgimenti che provvedimenti del genere possono comportare. L'auspicio mio è quindi che i due provvedimenti, sia da parte del relatore che da parte del Governo, vengano illustrati ed inquadrati nel contesto complessivo dello stato della Guardia di finanza, perchè mi pare che le osservazioni che fa il senatore Finocchiaro rivestono più importanza se collocate nel contesto generale dell'attuale stato della Guardia di finanza, delle esigenze complessive di essa e delle ipotesi di riorganizzazione, di potenziamento e soprattutto di qualificazione del corpo. Se è vero che esiste questo problema di scavalcamento, di promozioni troppo rapide, di due strade (una per il complemento ed una per la formazione ordinaria degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza), è anche vero che a tale corpo sono complessivamente demandati una serie di compiti che distraggono forze immense dalle competenze specifiche fiscali e tributarie per destinarle ad altre funzioni che sono o più propriamente militari o comunque non specificamente tributarie e fiscali. A nostro parere vanno potenziate e valorizzate invece quelle funzioni: cioè occorre orientare le potenzialità, le capacità, la preparazione e la selezione ai fini istituzionali, soprattutto a quelli fiscali e tributari.

PRESIDENTE. Non essendo ancora arrivato il parere della 1<sup>a</sup> Commissione anche per questo provvedimento, rinviemo l'esame del provvedimento stesso alla prossima settimana. Nuovi emendamenti possono essere presentati quindi anche nel corso dei prossimi giorni.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Essendo conclusa la discussione generale e non essendo stati presentati emendamenti, pensavo che questa fase potesse considerarsi conclusa.

FINOCCHIARO. Vorrei avere il tempo di riflettere e di presentare gli emendamenti. Ho ricevuto nel corso della replica due risposte da parte del Sottosegretario e del relatore che, con tutto il rispetto per la loro intelligenza, non ritengo affatto pertinenti. Speravo invece che nelle risposte si fosse tenuto conto dell'osservazione da me fatta: appare paradossale che dopo soli quattro mesi si diventi ufficiali e si resti tali anche se successivamente si è bocciati ai corsi applicativi. Chiedo dunque che ci venga lasciato il tempo per riflettere e presentare gli emendamenti, se vogliamo conservare un certo spirito di collaborazione. In tal modo potremo confrontarci anche con il signor Sottosegretario.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Allora aspettiamo il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente lasciando la possibilità di presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTI ETTORE LAURENZANO